

Editoriale

Principi e discussioni alla base del sistema giuridico. Dal diritto romano ai diritti odierni, in materia di rapporto fra pubblico e privato e fra persone e mercati digitali (leciti e illeciti)

Franco Vallocchia*

Ricevuto 13 luglio 2026 – Accettato 13 luglio 2026

Sommario

Presentazione del primo Fascicolo del secondo Volume della Rivista. Gli argomenti affrontati in questo Fascicolo: rapporto fra pubblico e privato e fra persone e mercati digitali (leciti e illeciti).

Parole chiave: diritto romano, diritti odierni, principi, discussioni, pubblico e privato, persone e mercati

*Foundations and discussions at the basis of the legal system.
From Roman Law to contemporary laws, regarding relationship between public and private and between people and digital markets (legal and illicit)*

Abstract

Presentation of the first Fascicle of the second Volume of the Journal. The topics treated in this Fascicle: relationship between public and private and between people and digital markets (legal and illicit).

* Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza-Università di Roma. Dipartimento Giuridico del Consorzio Universitario Humanitas. Associato all'Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Direttore della Rivista «*De Iustitia et Iure. Legal Journal of Foundations and Discussions*».
franco.vallocchia@uniroma1.it.

De Iustitia et Iure (ISSNe 3103-2761), 1/2026
DOI: 10.3280/ius2026oa23252

Keywords: roman law, contemporary laws, foundations, discussions, public and private, people and markets

1. Premessa

I contributi che seguono a questa breve nota compongono il primo fascicolo del secondo volume della Rivista «*De Iustitia et Iure. Legal Journal of Foundations and Discussions*», annata 2026.

Come già fatto in occasione della pubblicazione dei due fascicoli del primo volume, tengo a richiamare alla memoria che la Rivista è collocata nell'area delle scienze giuridiche e prende il nome dal primo Titolo del Libro primo del Digesto di Giustiniano. Il contesto di ispirazione è quindi il sistema giuridico romanistico.

Il riferimento primario al diritto, ai suoi fondamenti e alle discussioni evidenzia l'adesione a schemi sì tradizionali, ma in costante innovazione, secondo i principi che animano il sistema giuridico di Civil (-Roman) Law: *leges*, *iura* e *ius controversum*, leggi, diritti e discussione giuridica.

Fin dal primo volume, gli obiettivi della Rivista si ispirano ai suddetti principi, mirando a coinvolgere giuristi, operatori a vario titolo nel vasto mondo del diritto nonché studiosi di molteplici discipline, in confronti dialettici su temi di rilevanza giuridica e anche economica e, più in generale, sociale.

La Rivista è organizzata annualmente in due fascicoli, con cadenza semestrale. In ogni fascicolo, i contributi sono raccolti entro sezioni tematiche dedicate ad argomenti specifici, selezionati dagli organi scientifici della Rivista medesima.

Il primo fascicolo del 2026, pubblicato nel mese di luglio, è dedicato a due temi particolarmente attenzionati e con grandissima tradizione letteraria, dal momento che concernono le radici stesse del sistema giuridico: il rapporto fra pubblico e privato e fra persone e mercati digitali (leciti e illeciti)¹.

Hanno contribuito al presente fascicolo, in relazione al primo tema, un giusamministrativista, un giuscommercialista, un giuspenalista e un pubblico

¹ Ponendo in risalto il fatto che la Rivista è accessibile telematicamente e gratuitamente, richiamo i link relativi ai due fascicoli dell'annata 2025 (che – lo ricordo – costituisce la prima della Rivista):

<https://journals.francoangeli.it/index.php/iusoa/issue/view/1549/341>;

<https://journals.francoangeli.it/index.php/iusoa/issue/view/1646/384>.

ministero; circa il secondo tema, la Rivista si è avvalsa dei contributi di un giusprivatista, un giuseconomista e due criminologi.

2. Il rapporto fra pubblico e privato, tra supremazia, cooperazione e conflitto

Nella prima sezione del Fascicolo sono concentrati contributi che esaminano il rapporto fra pubblico e privato da varie prospettive, tutte accomunate dallo sforzo di offrire una visione nuova di codesto rapporto. Ne emerge, infatti, un quadro assai variegato, circa il quale mi sia permesso utilizzare categorie diverse da quelle consuete nell'arte giuridica. Quindi, da una prospettiva più lontana, quella di partenza, la quale disegna un'immagine del pubblico secondo il concetto (monocromatico) della supremazia sul privato, si procede a prospettive maggiormente caratterizzate da dialettiche collaborative, dove emerge un disegno dalle forme variegata e policrome. Sullo sfondo, poi, si staglia un paesaggio caratteristico, avvolgente e quasi incombente, fatto di geometrie simmetriche dai contorni assai decisi, il quale sembra, talvolta, ricondurre alla più risalente monocromia di partenza.

Ecco il quadro in cui si inseriscono pubblico e privato. In esso è tracciata un'immagine di impatto e contrasto forti, descritta, da un Maestro quale Vincenzo Cerulli Irelli, come la «storia di un lungo conflitto»².

Non c'è dubbio che il concetto di conflitto meriti di occupare una posizione importante nella storia del rapporto fra pubblico e privato, fin dalle elaborazioni dei giuristi romani. A tal proposito, per avere un'idea generale della supremazia dell'uno sull'altro, si pensi esemplarmente alla massima estraibile da D. 2, 14, 38, riconducibile alle *Quaestiones* di Papiniano, secondo la quale «*ius publicum privatorum pactis mutari non potest*»³; si veda anche il rigidissimo principio che emerge da una costituzione tratta dal Codice di Giustiniano, per il quale «*quod publicum fuerit aliquando, minime sit privatum, sed ad communes usus recurrit*»⁴.

² Con queste parole, Cerulli Irelli introdusse il Convegno “*Difesa dei diritti dei cittadini*”, svoltosi nei giorni 10-12 giugno 2010 nel Palazzo Doria Pamphilj della Città di Valmontone (Roma), organizzato dall'Unità di ricerca “G. La Pira” del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con Sapienza-Università di Roma.

³ «Il diritto pubblico non può essere modificato tramite patti dei privati». Tutte le traduzioni dei brani del Digesto sono tratte dall'edizione curata da Sandro Schipani, liberamente consultabile in rete.

⁴ C. 11, 43, 9: «ciò che una volta sia stato pubblico, in alcun modo sia privato, ma ritorni agli usi comuni». Si tratta di una costituzione dell'Imperatore Zenone, emanata tra il 474 e il 491.

Ma se il rapporto conflittuale è certo, come certa è la tendenza a risolverlo a favore di pubblico, è altresì innegabile lo sviluppo di concetti più inclini a prospettive che denotano collaborazione, se non comunanza. In proposito, si ripercorra il pensiero del giurista Ulpiano, come espresso in due brani raccolti nel Digesto, ove emerge che il principio della *utilitas* è comune sia a pubblico sia a privato⁵, nella misura in cui i luoghi pubblici servono comunque agli usi dei privati⁶. E poi, si confrontino le suddette riflessioni con il principio espresso dal giurista Paolo in D. 3, 3, 45, 1, in base al quale «*quia ita de publico agunt, ut et privatum commodum defendant*»⁷.

Il rapporto pubblico-privato viene così esaminato lungo un tracciato segnato da tutti questi concetti, supremazia, conflitto, cooperazione, ponendo la questione del progressivo superamento di una concezione dell'azione pubblica fondata sulla rigida separazione tra le sfere pubblica e privata e dell'affermarsi di modelli di collaborazione, nei quali il perseguimento dell'interesse generale è affidato alla cooperazione tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati, con particolare attenzione agli operatori economici⁸. Tale prospettiva è avvertita come foriera di sviluppi, anche in riferimento a concezioni sostanzialmente nuove delle componenti strutturali dello Stato contemporaneo, nel quale la collaborazione fra pubblico e privato trova, almeno a livello europeo, importanti fondamenti comunitari e costituzionali, che valorizzano l'autonoma iniziativa dei cittadini nello svolgimento di attività di interesse generale.

Le forme di collaborazione tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati interessano settori assai variegati; dalle infrastrutture economiche (ad es. costruzione e gestione di autostrade, reti energetiche e infrastrutture digitali) alle infrastrutture sociali (ad es. costruzione e gestione di ospedali, scuole e impianti sportivi) fino alla valorizzazione del patrimonio culturale, alla rigenerazione urbana e alla realizzazione di comunità energetiche. Ed ecco emergere negli ordinamenti – e non solo in quello italiano – forme nuove di relazione fra pubblico e privato, il cui sviluppo pare proprio diretto verso un

⁵ D. 1, 1, 1, 2: «*sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim*» («alcune cose sono infatti di utilità pubblica, altre sono di utilità privata»). Il brano è tratto dalle Istituzioni di Ulpiano.

⁶ D. 43, 8, 2, 2: «*loca enim publica utique privatorum usibus deserviunt*» («i luoghi pubblici, infatti, servono in ogni caso agli usi dei privati»). Il brano è tratto dal commento ulpiano all'editto pretorio.

⁷ «Chi esercita un'azione di pubblico interesse, in modo da difendere anche un vantaggio privato». Il brano è tratto dal commento paolino all'editto pretorio.

⁸ V. *infra*, il contributo di Angelo Lalli, *Il partenariato pubblico-privato tra diritto dell'economia e amministrazione per risultati*.

concetto assai pronunciato di cooperazione; forme non perfettamente definite, quasi una sorta di figure archetipo in grado di modellare costantemente tale relazione. Come il partenariato, il quale realizza la collaborazione tra amministrazione pubblica e operatore privato mediante un rapporto contrattuale in cui la remunerazione dell'investimento, l'allocazione del rischio operativo e il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario costituiscono elementi essenziali. E come anche l'amministrazione condivisa, la quale opera prevalentemente nell'ambito delle relazioni con gli enti del Terzo settore e si caratterizza per l'assenza di rapporti sinallagmatici. Ma come pure le società private, anche quelle di capitali, che abbiano inserito nello statuto una o più finalità di beneficio comune, mirando così a conseguire una maggiore sostenibilità sociale o ambientale. E in quest'ultimo caso, siamo davanti a una nuova frontiera, dove finalità tradizionalmente perseguite dal pubblico sono invece gestite da privati attraverso gli strumenti lucrativi per definizione, le società imprenditoriali⁹.

Si tratta delle società cd. "benefit", da intendersi non come un nuovo tipo di società, bensì come fosse una qualifica aggiuntiva; società che costituiscono una sorta di proiezione privata sul piano di finalità, interessi e prerogative pubblici, la cui gestione è talvolta, anzi sempre più frequentemente, "rimessa" appunto a entità giuridiche private, a cui si richiede, in buona sostanza, di bilanciare tali finalità con il tradizionale perseguimento di profitti per i soci. In quali modi, poi, codesto bilanciamento possa realizzarsi, è tutta un'altra questione; di non poco conto, considerato il conflitto (reale o solo apparente?) tra due mondi, l'utilità pubblica e quella privata, percepiti come contrapposti, se non confliggenti. Eppure, negli ultimi anni proliferano queste figure di società – si pensi esemplarmente al caso delle Comunità Energetiche Rinnovabili – "ibride" quanto allo scopo non alla forma, le quali recano con sé non poche questioni, capaci di creare scompiglio nel mezzo delle regole che tradizionalmente disciplinano le figure societarie "tradizionali", ivi compreso il rapporto tra l'ente e i suoi soci che, ricordiamolo, si pone alla radice della categoria "persona giuridica"¹⁰.

E con ciò, torniamo all'antica questione del rapporto pubblico-privato e

⁹ Le fonti giurisprudenziali romane possono giovare a tenere memoria dei tradizionali fini lucrativi dell'impresa commerciale. Vedasi, in particolare, il brano del giurista Callistrato in D. 50, 6, 6, 8: «*Negotiatum pro incremento facultatum exercenda est*» («L'attività imprenditoriale si deve esercitare per l'incremento delle <proprie> ricchezze»).

¹⁰ V. *infra*, il contributo di Riccardo Rao, *Società benefit: ibridazione dello scopo e diritto di recesso*.

diamo uno sguardo, con la sensibilità storica che caratterizza la Rivista, al tema dei beni di utilità pubblica. Senza avere la pretesa – che peraltro sarebbe quantomeno stravagante – di sintetizzare in poche righe le molteplici forme della plurisecolare tradizione giuridica romana sul detto tema, posso però concentrarmi su alcuni aspetti del sistema, quelli di principio, collegati ai tre momenti fondamentali della edificazione, gestione e tutela. Ebbene, in tutti e tre i momenti è possibile riscontrare i concetti propri del rapporto pubblico-privato, variamente tracciabili in ogni età della millenaria esperienza romana: supremazia (del pubblico), collaborazione, conflitto.

Circa la supremazia, già ho detto poco sopra. Circa la collaborazione, oltre ai basilari riferimenti già fatti, mi limito a richiamare alcuni aspetti dai quali emerge una singolare ‘compenetrazione’ tra interessi privati e utilità comuni, sulla quale incidono sia le norme sia l’interpretazione giurisprudenziale. In relazione alle opere pubbliche, si (ri)veda il Titolo X del Libro L del Digesto, le cui *leges* attestano evidenti forme di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e persone private. Emblematico è il caso dell’opera (pubblica) edificata dal privato, anche a proprie spese e senza l’autorizzazione imperiale:

«opus novum privato etiam sine principis auctoritate facere licet, praeterquam si ad aemulationem alterius civitatis pertineat vel materiam seditionis praebeat vel circum theatrum vel amphitheatrum sit. Publico vero sumptu opus novum sine principis auctoritate fieri non licere constitutionibus declaratur»¹¹.

Per quanto riguarda le cose pubbliche per l’uso, richiamo l’attenzione sulla protezione del diritto alla manutenzione degli impianti di conduzione idrica, siano essi *in publico* o *in privato*, la quale spetta (anche) al singolo privato, indipendentemente dalla legittimità del titolo alla conduzione stessa (che quindi potrebbe anche essere assente):

«“rivos specus septa reficere purgare aquae ducendae causa quo minus liceat illi, dum ne aliter aquam ducat, quam uti priore aestate non vi non clam non precario a te duxit, vim fieri veto” (...) Interdictum (sc. de rivis) competit etiam ei, qui ius aquae ducendae non habet, (...) ad omnes rivos pertinet, sive in publico sive in privato sint constituti»¹².

¹¹ «Ad un privato è consentito realizzare un’opera nuova anche senza l’autorizzazione del principe, tranne che <ciò> riguardi l’emulazione di un’altra città o fornisca il pretesto di una sedizione o sia un circo o un teatro o un anfiteatro. Con costituzioni <imperiali>, tuttavia, è dichiarato che non è lecito realizzare un’opera nuova a spese pubbliche senza l’autorizzazione del principe». Il testo, raccolto in D. 50, 10, 3 pr.-1, è riconducibile al giurista Macro.

¹² «“Vietato che si faccia violenza per impedire a qualcuno di riparare e ripulire i canali, le gallerie o le chiuse allo scopo di fruire dell’acquedotto, purché non ne fruisca diversamente

Il quadro che emerge da questi pochi, ma significativi riferimenti, pone interessanti questioni, sotto il profilo sia sistematico sia operativo, in relazione al rapporto pubblico-privato in un mondo, quello romano, che giunse finanche alla teorizzazione di tale rapporto. Azzardo una provocazione: in un'età di repentini e costanti adeguamenti a esigenze sociali ed economiche sempre più pressanti, è forse giunto il momento di guardare con maggiore attenzione ai fondamenti nel nostro sistema giuridico?

Circa il concetto di conflitto, con particolare attenzione agli aspetti giudiziari, anche qui possiamo verificare una certa varietà di soluzioni nella plurimillenaria esperienza romana. Andiamo per ordine.

La scelta, operata in questa sezione, di porre a confronto tra loro varie professionalità giuridiche è dovuta, sicuramente al perseguimento dell'obiettivo della Rivista, dichiarato fin dal primo Fascicolo, di far dialogare le molteplici componenti della scienza giuridica, ma anche all'esigenza, parimenti avvertita come essenziale, di esaminare gli stessi fenomeni da prospettive anche assai distanti, sempre entro l'attenzione per la discussione intorno ai fondamenti del sistema. È proprio in quest'ottica che, in tema di pronunciamiento conflittuale del rapporto pubblico-privato, si muovono i contributi del giuspenalista¹³ e del pubblico ministero¹⁴. Al di là dei peculiari caratteri dei rispettivi approcci al tema, è molto interessante il quadro comune che emerge e che pone importanti questioni di sistema, il quale deve essere mantenuto entro chiari punti di equilibrio in grado di bilanciare la funzione dei due piani – o, se si preferisce, dei due poteri coinvolti: chi amministrando compie scelte e chi, vagliandone la conformità alle leggi, le giudica.

Da questo confronto rileva un tema antico, talmente grande e complesso da essere affrontato in modo vario all'interno della tradizione giuridica. Si tratta di garantire al sistema, prima che agli ordinamenti sottostanti, il necessario equilibrio per evitare fratture che minaccino la sua stessa tenuta a causa dell'esercizio abnorme delle funzioni. L'argomento trattato nella presente sezione ben si presta a misurare tale tenuta. Si pensi alle questioni relative al

da come l'estate precedente ne frui nei tuoi confronti né con violenza, né di nascosto, né in precario" (...) Questo interdetto compete anche a colui che non ha il diritto di acquedotto (...) attiene a tutti i canali, tanto che siano stati realizzati in un luogo pubblico, tanto in un luogo privato». Il testo, riconducibile al commentario di Ulpiano all'editto pretorio, è contenuto in D. 43, 21, 1 pr.; 1, 9 eod. tit.; 3, 4 eod. tit.

¹³ V. *infra*, il contributo di Nicola Madia, *Tutela degli incanti: fattispecie a vocazione omnicomprendensiva*.

¹⁴ V. *infra*, il contributo di Pietro Mazzei, *Aspetti penalistici degli appalti pubblici: intrecci sistematici, profili di responsabilità e garanzie processuali*.

multiforme concetto di abuso di potere, alla responsabilità da reato degli enti, alla “vaghezza” terminologica di alcune norme e alla conseguente sovraestensione dei tipi legali tramite l’anteposizione dell’intenzione (o volontà?) dell’interprete al dettato della legge. E quindi, il tutto sembra essere fermo a quella critica situazione che l’Imperatore Giustiniano aveva sinteticamente indicato come insostenibile in un focale passaggio della costituzione Tanta, emanata il 16 dicembre dell’anno 533: «*voluntate iudicum magis quam legitima auctoritate lites dirimebantur*»¹⁵. Da allora, la questione si ripropone con una costanza formidabile; come si affronta tale situazione e, soprattutto, come si risolve l’eventuale problema che da essa possa generarsi?

3. Il rapporto fra persone e mercati digitali (leciti e illeciti)

La distanza fra persona e cosa era ben presente nella tradizione giuridica romana; eppure, i giuristi romani non mostravano ritrosia ad accostare il concetto di *res* a quello di persona, e lo facevano soprattutto con riferimento ad aggregazioni di persone, come esemplarmente il popolo¹⁶. Tuttavia, quanto alle categorie sistematiche, la distinzione tra *personae* e *res*, in punto di diritto, doveva essere ben tracciata; e infatti è così che la troviamo nelle Istituzioni di Gaio e la ritroviamo, quasi quattro secoli dopo, nelle Istituzioni di Giustiniano¹⁷. Eppure, la questione relativa a tale distinzione si (ri)presenta nel tempo, con una certa costanza; anche negli ordinamenti odierni. È questo il caso del rapporto tra persone e mercati digitali che tanto assilla il legislatore e l’interprete. E non si tratta solo di mercati leciti.

Il rapporto fra persona e mercato coinvolge tutta una serie di principi cardine del sistema; il che ben rappresenta la grande complessità della vicenda: libertà, dignità e tecnologia, autonomia e controllo, diritti fondamentali ed

¹⁵ C. Tanta 17: «le liti si decidevano più secondo la volontà dei giudici che in base all’autorità dei testi che producevano diritto».

¹⁶ Emblematico, in tal senso, è il notissimo brano del giurista Alfeno Varo, raccolto in D. 5, 1, 76: «*neque in hoc solum evenire, ut partibus commutatis eadem res esse existimaretur, sed et in multis ceteris rebus: (...) populum eundem hoc tempore putari qui abhinc centum annis fuissent, cum ex illis nemo nunc viveret*» («e che non solo avveniva in questo caso che si stimasse che la cosa rimanesse la medesima pur essendone mutate le parti, ma anche in molti altri: (...) si intende che ai tempi d’oggi è il medesimo il popolo che c’era cent’anni fa, anche se ora non vive più nessuno di quelli di allora»).

¹⁷ Gai 1, 8 e Inst. 1, 2, 12. Si osservi che gli schiavi, al pari dei liberi, sono parte del *ius personarum*, pur essendo altresì oggetti di commercio.

efficienza economica¹⁸. Pertanto, non si tratta solo di persone e dei loro diritti, considerati e nominati “fondamentali” nella misura in cui identificano le persone medesime, ma anche di fattori strategici dell’economia contemporanea e di risorse produttive su cui si fondano i modelli di business delle piattaforme digitali, i sistemi di profilazione algoritmica e le più recenti applicazioni dell’intelligenza artificiale. Trattandosi di mercato, per di più virtuale, si pone sempre più pressante la questione della disponibilità e commercializzazione di tali diritti: sono cose? E, qualora lo siano, possono essere cedute e acquistate secondo gli schemi dell’appartenenza reale? E ancora, se possono essere oggetti di commercio, possono altresì essere rubati, contraffatti, usati insomma per scopi illeciti?

Trattandosi di diritti legati indissolubilmente all’essere persona, un aspetto rileva abbastanza chiaramente. L’interesse che organismi sovranazionali (come l’UE) manifestano verso tale questione dimostra che essa non è né può essere di esclusiva competenza del diritto civile – da intendersi nell’accezione originaria, quale diritto nazionale. E dimostra altresì, ritengo, che necessitano riflessioni più attente sul concetto di diritto sovranazionale, che non sia strettamente ancorato all’esclusivismo della norma positiva, ma sia maggiormente aderente a principi riconducibili all’universalismo dello *ius gentium*.

Così, mentre si discute della natura giuridica di tali diritti, di ciò che ne costituisce oggetto e del conseguente regime, bande criminali apprestano strumenti sempre più raffinati e tecnologicamente sviluppati, per impossessarsene e farne uso illecito connettendo mercati illegali ed economia legale, dimostrando in questo modo una coscienza più avanzata su codeste questioni, rispetto a quella maturata all’interno degli ordinamenti, nazionali e sovranazionali¹⁹. Tutto ciò fa pensare alla necessità che il legislatore, portatore di potere positivo per definizione, sia più decisamente supportato dalla scienza giuridica nel riconoscimento dei principi fondanti e maggiormente equilibrato da un potere negativo, diffuso o concentrato, che permetta alle

¹⁸ V. *infra*, il contributo di Gabriele Carapezza Figlia e Michele Ciancimino, *Il diritto alla protezione dei dati personali tra persona e mercato*.

¹⁹ V. *infra*, il contributo di Stefano Ferracuti e Arije Antinori, *Reti criminali ad alto rischio e minacce ibride*.

persone di tutelare efficacemente la propria essenza identificativa. Se il diritto è davvero l'arte del buono e dell'equo²⁰, se non vi è diritto senza giustizia e se giustizia è attribuire a ciascuno il suo²¹, codesto "ciascuno" non può sempre passivamente limitarsi ad attendere che il "suo" gli venga attribuito, ma deve rendersi in qualche modo partecipe di tale concetto di diritto e di giustizia, soprattutto laddove sono in questione gli elementi che caratterizzano la sua identità, la sua stessa esistenza.

«*Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia? Quia et latrocinia quid sunt nisi parva regna?*»²².

²⁰ «*Ius est ars boni et aequi*» («il diritto è l'arte del buono e dell'equo») è la celeberrima definizione di *ius* che diede il giurista romano Celso, raccolta da Ulpiano nelle Istituzioni e resa immortale da Giustiniano nel Digesto (D. 1, 1, 1 pr.).

²¹ «*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*» («la giustizia è la costante e perpetua volontà di attribuire a ciascuno il suo diritto») è la celebre definizione di giustizia data da Ulpiano in D. 1, 1, 10 pr.

²² «Tolta la giustizia, cosa sono i regni, se non grandi brigantaggi? Perché, anche le bande dei briganti cosa sono, se non piccoli regni?». Questa suggestiva riflessione è tratta dall'opera *De Civitate Dei* (4, 4), composta milleseicento anni fa da Agostino d'Ippona.